

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola

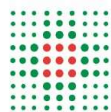


Buone pratiche condivise per la sorveglianza sanitaria efficace

La sorveglianza sanitaria per i lavoratori agricoli stagionali

**Martedì, 25 novembre 2025
Donatella Nini– UOC PSAL Imola**



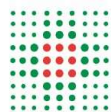


SORVEGLIANZA SANITARIA

- Effettuata dal Medico Competente ai sensi del D.Lgs 81/08 nei casi previsti dalla normativa vigente...
- MC nominato dal DL nei casi previsti dal DL 81/08
- A seguito della valutazione del rischio
- Insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.
- Due applicazioni in agricoltura:
 - A. Lavoratori a tempo indeterminato (art. 41 c.1 D.Lgs 81/08)
 - B. Lavoratori stagionali e a tempo determinato

• **Obblighi di sorveglianza sanitaria per i lavoratori agricoli**

- Lavoratori a tempo indeterminato, lavoratori a tempo determinato e stagionali non rientranti nell'art. 3 comma 13 del D. Lgs. 81, che sono esposti a rischi per i quali vi è l'obbligo di sorveglianza sanitaria;
- Lavoratori a tempo determinato e stagionali, rientranti nel decreto semplificazione, che svolgono mansioni generiche e semplici, non richiedenti specifici requisiti professionali, per i quali vige obbligo di sorveglianza sanitaria;
- Lavoratori stagionali non esposti a rischio: sorveglianza sanitaria non obbligatoria ai sensi del D. Lgs. 81.



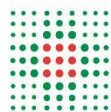
Sorveglianza sanitaria: semplificazione per i lavoratori stagionali e a tempo determinato

•Riferimenti normativi

•-**Art. 3 comma 13, del D. Lgs. 81/08**, che prevede disposizioni semplificate per assolvere l'obbligo di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria "... limitatamente alle imprese del settore agricolo che impiegano lavoratori stagionali ciascuno dei quali non superi le 50 giornate lavorative e per un numero di lavoratori compatibile con gli ordinamenti culturali aziendali", disposizioni da emanarsi con un decreto interministeriale

•-**Decreto Interministeriale del 27 marzo 2013** La semplificazione si applica, secondo la previsione dell'art.3, comma 13 del D.Lgs.81/08 ma *limitatamente ai lavoratori stagionali che sono addetti a lavorazioni generiche e semplici, non richiedenti particolari requisiti professionali.*

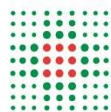
•-La legge 27 del 29.04.2020 (art. 78 2-sexies, 2 septies, 2-octies e 2-novies)



Sorveglianza sanitaria: semplificazione per i lavoratori stagionali e a tempo determinato

•Riferimenti normativi - Decreto Interministeriale del 27 marzo 2013

- Adempimenti in materia di controllo sanitario assolti mediante visita medica effettuata dal medico competente o dal Dipartimento di Prevenzione della ASL
- Validità biennale della visita medica con certificazione di idoneità valida per più aziende
- Esonero dal sopralluogo per il medico competente se la sorveglianza sanitaria viene effettuata nell'ambito di una convenzione tra enti bilaterali e aziende



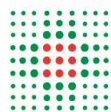
Sorveglianza sanitaria: semplificazione per i lavoratori stagionali e a tempo determinato

•Riferimenti normativi - Decreto Interministeriale del 27 marzo 2013

Art. 2

(Semplificazioni in materia di sorveglianza sanitaria)

5. Gli enti bilaterali e gli organismi paritetici del settore agricolo e della cooperazione di livello nazionale o territoriale possono adottare iniziative, anche utilizzando lo strumento della convenzione, finalizzate a favorire l'assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria per le imprese agricole ed i lavoratori aderenti al sistema di bilateralità, mediante convenzioni con le ASL per effettuare la visita medica preventiva preassuntiva ovvero mediante convenzione con medici competenti in caso di esposizione a rischi specifici. In presenza di una convenzione di cui al precedente capoverso, il medico competente incaricato di effettuare la sorveglianza sanitaria per i lavoratori di cui al presente decreto non è tenuto ad effettuare la visita degli ambienti di lavoro in relazione alle lavorazioni agricole di riferimento. In tal caso, il giudizio di idoneità del medico competente opera i suoi effetti nei confronti di tutti i datori di lavoro convenzionati.



Sorveglianza sanitaria: semplificazione per i lavoratori stagionali e a tempo determinato

•Riferimenti normativi - La legge 27 del 29.04.2020 (art. 78 2-sexies, 2 septies, 2-octies e 2-novies)

- abolisce il limite delle 50 giornate lavorative, prevedendo che l'ambito di applicazione riguardi tutti i lavoratori stagionali che effettuano lavorazioni generiche e semplici;
- prevede che la visita medica abbia periodicità annuale (e non più biennale) ;
- rimane l'esonero del sopralluogo da parte del medico competente se la sorveglianza sanitaria viene effettuata nell'ambito di una convenzione tra enti bilaterali e aziende;
- rimane la validità della visita medica e del giudizio di idoneità anche se il lavoratore presta la propria attività in più aziende (opportuno che il MC valuti l'idoneità non solo in relazione ai rischi della singola azienda, ma considerando anche le diverse lavorazioni che lo stagionale può incontrare nel periodo di validità della visita);
- si riconferma che la sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente o da medici del Dipartimento di prevenzione delle ASL;
- si rafforza il sistema della bilateralità attraverso convenzioni tra medici e aziende ed enti bilaterali.

RISCHIO E SUA VALUTAZIONE

- **Lavorazioni generiche e semplici che non richiedono specifici requisiti professionali/rischi/ obbligo di sorveglianza sanitaria**

- **Quali lavorazioni?**

Raccolta di frutta e ortaggi da terra e il relativo stoccaggio (con movimentazione di sacchi, ceste, cassette o bins), movimentazione di sacchi di terriccio, sementi, concime, prodotti fitosanitari, lo spostamento balle di fieno, la raccolta di frutta e ortaggi da terra.

- **Quale rischio?**

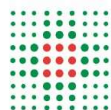
Movimentazione manuale di carichi e movimenti ripetitivi.

- **Come valutare il rischio ?**

La ripetitività delle lavorazioni agricole e il fatto che esse presentino caratteristiche assai simili, tali da portare, per alcune di esse, all'individuazione dei medesimi pericoli, rischi e misure di prevenzione e protezione, consente di applicare efficacemente le procedure di semplificazione al processo di valutazione.

- **Quali patologie?**

Significativo incremento dei casi di dolore lombare e alla colonna, ma anche discopatie ed ernie discali, in particolare del tratto lombare. Inoltre, non di rado, a parità di peso movimentato, l'agricoltore è esposto a rischi aggiuntivi per le condizioni in cui le attività sono svolte (terreni sconnessi o non pianeggianti, posizioni incongrue, impegno asimmetrico)



RISCHI IN AGRICOLTURA

RUMORE: ipoacusia da rumore per esposizione a livelli superiori a 85dB. Le macchine/attrezzature generano i livelli di rumore compresi tra 85-95 dBA: trattrici, mietitrebbia, atomizzatore, motosega,

VIBRAZIONI:

vibrazioni mano-braccio: motosega, decespugliatore, motocoltivatore,...

vibrazioni corpo intero: attività lavorative svolte a bordo di auto mezzi quali trattori, trinciatrice, vendemmiatrice, seminatrice,

CONDIZIONI CLIMATICHE SFAVOREVOLI

Il rischio ubiquitario con esposizioni estreme sia basse temperature che elevate con rischio di colpo di calore o di patologie da raffreddamento.

ESPOSIZIONE A RADIAZIONI SOLARI

ULTRAVIOLETTE: La radiazione solare ultravioletta considerata rischio professionale

RISCHIO CHIMICO ED ALLERGOLOGICO:

contatto con prodotti chimici, fitosanitari, disinfettanti, esposizione a polveri organiche vegetali cereali, fieno ammuffito e a forfore, piume di animali.

ASFISSIA DA ESPOSIZIONE A CO₂ nei processi di fermentazione di mosti o cereali o nelle celle ad atmosfera controllata,

INTOSSICAZIONI per esposizione ad ammoniaca e idrogeno solforato nelle vasche di liquami o da anidride solforosa presente per la fermentazione nei tini

RISCHIO BIOLOGICO:

Tetano, borreliosi, brucellosi... Zoonosi, infezioni trasmissibili dagli animali alle persone

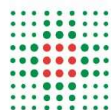
RISCHIO ERGONOMICO:

movimentazione manuale dei carichi e movimenti ripetuti, con r. da sovraccarico che interessa app. muscolo-scheletrico nei diversi distretti, tratto dorso lombare, spalla, mano braccio, in lavori di potatura, cernita, macellazione, ...

RISCHIO DI DANNO PER TERZI E INFORTUNISTICO:

guida dei trattori e altre macchine agricole





Schede di valutazione dei rischi negli stagionali

Gli strumenti di supporto sono stati prodotti, nel contesto della semplificazione di valutazione del rischio, sorveglianza sanitaria, formazione e informazione dei lavoratori stagionali e a tempo determinato dell'agricoltura, di cui al comma 13 ter art. 3/81, a cura del gruppo di lavoro di nomina ministeriale, composto da rappresentanti dei Ministeri del lavoro, della salute, dell'agricoltura, da rappresentanti INAIL e da rappresentanti del Gruppo di Lavoro Agricoltura, designati dal Coordinatore del GTI.

Il Gruppo di Lavoro si è largamente avvalso delle esperienze condotte dai servizi nelle diverse regioni, chiedendo e ottenendo ampia collaborazione. Nella versione qui presentata gli strumenti di supporto, già a disposizione di INAIL e del Ministero del Lavoro, sono stati validati e fatti propri dal Coordinamento Interregionale Prevenzione e trasmessi nel Novembre 2018 al Ministero della salute con la proposta di portarli all'approvazione in sede di Conferenza Permanente Stato-Regioni. Gli strumenti mantengono piena validità nel guidare la valutazione e fornire soluzioni e indicazioni praticabili e condivise, a prescindere dall'emanazione, ancora non avvenuta, del decreto di semplificazione.

Gli strumenti di supporto alla valutazione dei rischi

Sono state sviluppate due diverse tipologie di strumenti di supporto, accompagnate da sintetiche indicazioni d'uso: □ strumenti (verticali), che descrivono un ciclo produttivo e/o le sue fasi, individuando le sorgenti di pericolo presenti, i rischi relativi e le misure di sicurezza da attuare, e che, ove necessario, rimandano a strumenti di supporto specifici per rischio; □ strumenti (trasversali), che in relazione a un "pericolo" specifico e ai rischi correlati, individuano le misure da attuare per gestirlo adeguatamente. Essi possono riferirsi o a una specifica attrezzatura di lavoro, oppure a una particolare tipologia di rischio. Gli strumenti sono utilizzabili, anche ai sensi della normativa in vigore (D.I. Marzo 2013), per la formazione dei lavoratori stagionali. E' utile precisare che, se l'azienda svolge altre attività rispetto a quanto indicato nelle schede, il datore di lavoro è tenuto ad integrare le misure di prevenzione e protezione indicate con altre che prendano in esame i rischi non considerati.

[Scheda 1 Raccolta OLIVE](#)

[Scheda 2 Raccolta UVE DA VINO](#)

[Scheda 3 Raccolta UVA da tavola](#)

[Scheda 4 Raccolta AGRUMI](#)

[Scheda 5 Raccolta FINOCCHI](#)

[Scheda 6 Raccolta FRAGOLE in tunnel](#)

[Scheda 7 Raccolta INSALATA da CESPO](#)

[Scheda 8 Raccolta PICCOLI FRUTTI](#)

[Scheda 9 Raccolta BASILICO](#)

[Scheda 10 Raccolta manuale ORTAGGI in serra](#)

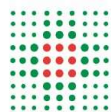
[Scheda 11 Raccolta manuale FRUTTA](#)

[Scheda 12 Raccolta POMODORO in serra](#)

[Scheda 13 Raccolta manuale ORTAGGI pieno campo](#)

[Scheda 14 Raccolta CARCIOFO](#)

[Piani mirati di
prevenzione .
Prevenzione Agricoltura](#)



Organizzazione della sorveglianza sanitaria per gli stagionali

Criticità : Grandi numeri e Tempi brevi

Diverse soluzioni:

- la singola azienda gestisce attraverso il proprio medico competente anche la sorveglianza sanitaria dei lavoratori stagionali;
- l'attività è svolta con il sostegno degli enti bilaterali e organismi paritetici.

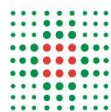
COORDINAMENTO
TECNICO
INTERREGIONALE
DELLA PREVENZIONE
NEI LUOGHI DI LAVORO



La sorveglianza sanitaria in Agricoltura e Selvicoltura:
procedure semplificate e prospettive organizzative ed operative
per i lavoratori stagionali

12 agosto 2016

E' fondamentale promuovere convenzioni tra le aziende, enti bilaterali od organismi paritetici e medici competenti: una rete di ambulatori nelle zone di maggior flusso di lavoratori stagionali, in modo di soddisfare le esigenze organizzative e distribuire l'onere economico su tutte le aziende che occuperanno il lavoratore nell'annata agraria"



Sorveglianza sanitaria e informazione

La visita medica rappresenta l'occasione per informare i lavoratori sui rischi a cui potrebbero essere esposti e sulle misure di prevenzione da adottare.

Il medico può dare indicazioni ai lavoratori, tra le quali:

- bere in abbondanza acqua fresca a prescindere dallo stimolo della sete per prevenire la disidratazione;
- alimentarsi con cibi ricchi di sali minerali (frutta e verdura) e poveri di grassi;
- evitare bevande alcoliche e gassate;
- rinfrescarsi di tanto in tanto bagnandosi con acqua fresca;
- non lavorare da soli, se possibile.

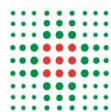
E nei lavori all'aperto:

- non lavorare a torso nudo, ma indossare abiti chiari e leggeri, e un copricapo leggero;
- usare copricapo a falda larga e indumenti leggeri e traspiranti; sconsigliati cappello con sola visiera (non protegge collo e nuca) e indumenti a maniche corte o pantaloni corti;
- riposarsi in zone ombreggiate e fresche, aumentando la frequenza delle pause in caso di affaticamento
- utilizzare repellenti cutanei a uso topico sulla cute scoperta, compreso il cuoio capelluto (per prevenire puntura da zanzara)

Costruiamo salute – Salute

Buone pratiche – Salute





SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

